

**Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.**

**Art. 19**

*(Interventi a favore dell'innovazione nei settori dei trasporti, logistica e infrastrutture immateriali)*

**1.** In relazione al previsto progressivo allargamento del territorio dell'Unione europea verso est e al fine di accompagnare i conseguenti mutamenti nel panorama regionale dei servizi al trasporto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

**a)** concedere contributi alle imprese del settore per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti e programmi aventi a oggetto processi di trasformazione che, in un concetto globale di innovazione tecnologica, siano rivolti all'adeguamento e al miglioramento del livello qualitativo dei predetti servizi nell'ambito dell'organizzazione logistica dell'intermodalità, del trasporto combinato e del trasporto in generale;

**b)** concedere contributi alle imprese su contratti di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica commissionati a soggetti altamente qualificati;

**c)** incentivare forme consortili o aggregazioni finalizzate a gestioni di impianti e servizi di logistica.

**2.** Al fine di promuovere la razionalizzazione della circolazione del traffico commerciale in ambito urbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, ovvero provvedere in via diretta o mediante conferimento in delegazione amministrativa, per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi a oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio fra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.

**3.** Al fine di favorire la ricerca nel settore delle vie di comunicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità, progetti e programmi aventi a oggetto l'innovazione tecnologica:

**a)** nel settore della viabilità e dei trasporti, ivi incluse le infrastrutture immateriali;

**b)** nel settore delle vie di navigazione interna, della portualità e dell'aeroportualità.

(1)

**4.** Gli incentivi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

**5.** Gli interventi di cui al presente articolo comprendono obbligatoriamente la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti di infrastrutture immateriali (banda larga) e sono attuati dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto secondo criteri e modalità definiti con appositi regolamenti da trasmettere, per quanto concerne gli interventi di cui ai commi 1 e 3, alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

**5 bis.** Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'individuazione degli interventi da eseguire in via diretta o mediante delegazione amministrativa e degli interventi oggetto di contribuzione, nonché alla quantificazione delle relative risorse finanziarie.

(3)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 61, L. R. 12/2006

**2** Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 107, L. R. 22/2007

**3** Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 109, L. R. 22/2007